

DECRETO RETTORALE N. 1281

Procedura di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18, comma 4^{ter} della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a n. 1 professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 18; comma 4^{ter};
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 456 del 10 maggio 2023, recante: "Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e successive integrazioni;
- visto il d.m. 2 maggio 2024, n. 639 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto rettorale n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori";
- visto il proprio decreto n. 785 del 17 dicembre 2024, recante: <<Modifiche al "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato">>;
- vista la richiesta di procedura di valutazione scientifico-didattica da effettuare mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deliberata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nell'adunanza del 19 marzo 2025;

vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 14 aprile 2025;

vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza 29 aprile 2025,

DECRETA

Art. 1 Indizione

È indetta la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di 1 professore di prima fascia nella seguente Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

N. 1 posto.

Posto n. 1

GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: 12/GIUR-01 DIRITTO PRIVATO

RECRUITMENT FIELD: 12/GIUR-01 PRIVATE LAW

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: GIUR-01/A DIRITTO PRIVATO

ACADEMIC DISCIPLINE: GIUR-01/A PRIVATE LAW

FUNZIONI SCIENTIFICO-DIDATTICHE: Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca e produrre pubblicazioni scientifiche nel settore scientifico-disciplinare del Diritto privato, con particolare riferimento al diritto delle obbligazioni e dei contratti, delle successioni *mortis causa*, del diritto dei consumi e del diritto di famiglia. Il/la candidato/a selezionato/a dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare GIUR-01/A Diritto privato, organizzare convegni e seminari, supervisionare l'elaborazione di tesi di laurea e partecipare alle commissioni per gli esami di profitto, nell'ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale. Il/la candidato/a selezionato/a dovrà svolgere attività didattica e di assistenza agli studenti nell'ambito dei corsi di laurea triennali e magistrali.

SCIENTIFIC TEACHING FUNCTIONS: *The candidate will be required to do research activity and to produce publications in the field of Private Law, particularly in the area of contract law, consumer law, and family law. The selected candidate will have to carry out research activities in the subjects of Private Law, including organization of meetings seminars and supervision of degree theses and exams in the bachelor's and master's degree programmes. The selected candidate will be involved in teaching activities, including supporting students' curriculum development in the bachelor's and master's degree programmes.*

SEDE DI SERVIZIO: Milano.

REGIME DI IMPIEGO: tempo pieno.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 12.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DIDATTICA: I/le candidati/e non appartenenti al ruolo dei professori di seconda fascia dovranno sostenere una prova didattica consistente nella simulazione di una lezione con argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con n. 24 ore di anticipo nell'ambito di un'area tematica ricompresa nel gruppo scientifico-disciplinare. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra i n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che costituirà l'oggetto della lezione.

AUDIZIONE DINNANZI AL CONSIGLIO DI FACOLTÀ: Al termine della valutazione comparativa, il candidato o i candidati individuati nel verbale della Commissione come idonei a essere chiamati svolgerà/anno una lezione didattica di n. 45 minuti dinanzi al Consiglio di Facoltà, nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze. La lezione avrà a oggetto un argomento scelto dal candidato nell'ambito di un'area tematica ricompresa nel gruppo scientifico-disciplinare e sarà valutata secondo criteri di chiarezza e rigore espositivi e di completezza dell'informazione.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione scientifico-didattica

Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica i candidati in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, secondo le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifici-disciplinari determinati dal d.m. 9 maggio 2024 n. 639 e i settori concorsuali di cui al d.m. 30 ottobre 2015 n. 855.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della partecipazione al bando, il Codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

Art. 3

Presentazione delle domande

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando è reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo: <http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano->

[brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content.](#)

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica PICA (Piattaforma integrata concorsi Atenei) <https://pica.cineca.it/unicatt/>.

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei "PICA".

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma, con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES.

Il candidato dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 20.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma;

- mediante caricamento di un *file* con estensione p7m per chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili.

In questo caso sarà necessario salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema, firmare digitalmente il documento, senza apportare alcuna modifica, e caricarlo nuovamente sul sistema con l'estensione p7m.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina.

Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e, il *file* così ottenuto, dovrà essere caricato sul sistema.

Non saranno ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

In caso di comprovata impossibilità tecnica da parte dei sistemi informatici adottati dall'Ateneo, l'Università Cattolica si riserva di accettare la domanda di ammissione anche con modalità diverse (posta elettronica certificata o raccomandata) rispetto a quanto indicato nei precedenti paragrafi.

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta.

Art. 4 **Contenuto della domanda e allegati**

Nella domanda i candidati devono indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) codice fiscale;
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza;
- 6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi dell'eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino non italiano, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 9) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo;
- 10) la valutazione scientifico-didattica cui si intende partecipare (precisare la Facoltà e il gruppo scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare).

La domanda deve essere corredata da:

- 1) il curriculum scientifico professionale debitamente firmato;
- 2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del limite massimo eventualmente previsto;
- 3) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;
- 4) la fotocopia di un documento di riconoscimento.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

I candidati riconosciuti portatori di *handicap* devono specificare, nella domanda, l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Art. 5

Costituzione della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da 5 membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da 3 membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice i professori che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 6

Adempimenti della Commissione

Le Commissioni esaminatrici nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determinano i criteri da utilizzare nella valutazione tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito *internet* dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta altresì, la conoscenza delle lingue richieste.

I candidati non appartenenti al ruolo di professore di seconda fascia dovranno effettuare la prova didattica. Le date e le modalità di svolgimento della stessa saranno rese note tramite comunicazione inviata dalla piattaforma PICA.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 5.

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Art. 7

Accertamento della regolarità formale della valutazione scientifico-didattica

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici sul sito *internet* dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, è disposta con decreto del Rettore.

Art. 8

Delibera della Facoltà che ha richiesto il bando

Il Consiglio di Facoltà, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo, può alternativamente:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

Art. 9

Provvedimento di chiamata

La chiamata è disposta con decreto del Rettore.

L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito *internet* dell'Ateneo.

Art.10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'Ufficio

Amministrazione Concorsi, e trattati per finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura concorsuale è disponibile sul sito *internet* dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unicatt.it/privacy>.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Responsabile delle procedure di valutazione scientifico-didattica del presente bando è il Dott. Federico LIOTTA – Capo Servizio Personale Docente e Tecnico Amministrativo - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 02/7234.3813 - e-mail: uff.concorsi@unicatt.it).

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Milano, 30 aprile 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
